

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria

III CIRCOLO "SAN GIOVANNI BOSCO"

Via Amando Vescovo, 2 - 76011 Bisceglie (BT) Codice Fiscale 83006560722 - Codice Meccanografico *BAEE070004*

www.terzocircolobisceglie.edu.it PEO: BAEE070004@istruzione.it PEC: BAEE070004@pec.istruzione.it

Bisceglie, 01/09/2021



Al Personale scolastico
Al D.S.G.A.
Al sito web
All'albo

OGGETTO: Applicazione D.L. 111 del 6.08.2021 – Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Il Dirigente Scolastico

in applicazione del D. L. n. 11 del 6 agosto 2021 che ha disposto una serie di misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche per l'a.s. 2021-2022 ed in particolare del comma 6 dell'art. 1 che ha disposto sull' impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico,

fa presente che:

- dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico deve possedere ed esibire il Green Pass;
- il mancato rispetto di tale disposizione verrà considerato assenza ingiustificata e comporterà, dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento e comporterà l'applicazione, ai sensi della Legge n. 35/2020, di un'ammenda da 400 a 1000 euro;
- l'obbligo del possesso del Green Pass non si applica ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale che dovranno produrre una certificazione rilasciata esclusivamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito, i quali operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale; le stesse certificazioni sono valide anche se presentate in formato cartaceo e avranno una validità fino al 30 settembre 2021. (Per ulteriori informazioni si rimanda al contenuto della Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4.08.2021 e della Nota della Regione Puglia Dipartimento Protezione della Salute N. 5884 del 28.08.2021),

e pertanto, in applicazione della normativa emanata per fronteggiare l'epidemia da COVID 19, dispone quanto segue:

1. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti gli ambienti dell'Istituto e in tutte le situazioni statiche, comprese quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro.

- 2. È vietato l'ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- 3. Il personale scolastico, con esclusione del personale esentato, è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre, al possesso della "certificazione verde COVID-19" e all'obbligo di "esibizione" della stessa al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente. (Per le informazioni relative alle modalità di acquisizione della certificazione si rimanda all'Allegato A).
- 4. Le certificazioni del personale esentato dalla vaccinazione sono valide anche in formato cartaceo e avranno una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.
- 5. Il personale autorizzato dal Dirigente alla verifica del Green Pass riceverà , con ulteriore disposizione, specifiche istruzioni.
- 6. La verifica del possesso della certificazione verde avverrà mediante la app "Verifica C19"e sarà effettuata con le seguenti modalità:
 - a. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato sarà tenuto a mostrare - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;
 - b. il Dirigente o il personale autorizzato procederà attraverso l'App "VerificaC19" a scansionare il QR Code ed a verificarne la validità ; la verifica potrà avvenire anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI.
- 7. Le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde COVID-19 o relativamente alla certificazione di esenzione saranno anche accessibili al personale amministrativo autorizzato, per le attività di propria competenza.
- 8. Il controllo sul possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione avverrà di norma all'ingresso di ogni plesso scolastico ma potrà essere effettuato anche nel corso della giornata lavorativa nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica in all'ingresso dei plessi.
- 9. Il personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione sarà considerato assente ingiustificato.
- 10. Il mancato possesso della certificazione o del certificato di esenzione è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020.

Resta sempre valido ed applicabile il mantenimento delle misure di prevenzione attualmente previste: uso delle mascherine, distanziamento dalle persone non conviventi, lavaggio delle mani, evitare assembramenti, rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maura Iannelli Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Igs n. 39/1993